



## **CAPITOLATO SPECIALE**

**RDO Mepa n. 2089795 per la fornitura di arredi vari a ridotto impatto ambientale CIG:  
7645295903**

### **PREMESSA**

Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura dei beni oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

#### **Art. 1**

##### **(OGGETTO DEL CONTRATTO)**

1. Fornitura di arredi vari a ridotto impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a).
2. I beni forniti, ove previsto dalla legislazione vigente, dovranno essere muniti di marchio CE e rispondere alle norme di sicurezza, protezionistiche e antinquinamento, nonché essere conformi alla normativa antinfortunistica. I beni dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
3. Dell'aggiudicazione della fornitura a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata tramite il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.
4. La fornitura dei beni dovrà essere effettuata presso le diverse sedi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, secondo le modalità previste nel "Capitolato Tecnico".

#### **Art. 2**

##### **(PREZZO E MODALITA' DI OFFERTA)**

1. L'offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (trasporto, imballo, montaggio, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.

#### **Art. 3**

##### **(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE)**

1. La ditta fornitrice, successivamente alla notifica dell'aggiudicazione della procedura in proprio favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
  - a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
  - b) consegna dei beni, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
  - c) installazione, messa in uso e attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
  - d) garanzia, secondo quanto disposto nel successivo art. 8;
  - e) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 9;
  - f) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 10



**Art. 4**  
**(DEPOSITO CAUZIONALE – IMPOSTA DI BOLLO)**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l'accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell'intera documentazione sottoscritta, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell'Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
3. Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso. Ai fini di poter assolvere al pagamento dell'imposta di bollo virtuale l'aggiudicatario dovrà effettuare, in favore dello scrivente Istituto, un bonifico di € 16,00 alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT48C053873886000002430983. Nella causale dovranno essere tassativamente indicati l'oggetto della procedura di gara ed il rispettivo CIG. Copia della ricevuta di detto bonifico dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [inventariabili@pec.izslt.it](mailto:inventariabili@pec.izslt.it) successivamente l'Ente provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801.

**Art. 5**  
**(CONSEGNA DEI BENI)**

1. L'Amministrazione appaltante provvederà ad inviare la comunicazione di aggiudicazione.
2. La consegna del materiale completa del montaggio, dovrà essere effettuata in porto franco, senza onere alcuno per l'Istituto appaltante, presso la Sede Centrale dell'Istituto (Via Appia Nuova, 1411) e presso le Sezioni (secondo schema dettagliato nel Capitolato Tecnico), dalle ore 08:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.
3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque previo accordo con referenti indicati dall'Istituto.
4. I beni forniti dovranno essere corredati di manuali d'uso in lingua italiana ed eventuali manuali tecnici, se previsti, e di ogni altro tipo di documentazione tecnica e accessori di base atti ad assicurare il soddisfacente funzionamento ed utilizzo degli stessi, intendendosi l'offerta formulata comprensiva anche di questi, nonché degli accessori indicati nell'offerta tecnica.
5. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto nell'offerta tecnica, nell'intera documentazione e nell'ordinativo di fornitura, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a provvedere all'immediato ritiro a proprie spese e alla relativa sostituzione, sempre a proprie spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione.

**Art. 6**  
**(MESSA IN USO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)**

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese, oltre alla consegna, le operazioni di montaggio, ritiro degli imballi installazione e quelle necessarie alla messa in uso dei beni forniti, sino al raggiungimento della piena funzionalità degli stessi.
2. Tutti i costi inerenti alle operazioni descritte negli articoli precedenti sono a totale carico della Ditta fornitrice, intendendosi l'offerta formulata comprensiva anche di tali servizi (ad es. manodopera, personale tecnico specializzato, materiali e/o strumenti, missioni e trasferte, etc.).



## Allegato 2

3. Nel caso in cui l'esito della verifica sia positivo, l'Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura nei termini previsti dal successivo articolo 8. Non sono ammesse forme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto.
4. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo, la Ditta fornitrice ha l'obbligo di ritirare a propria cura e spese i beni non idonei o non conformi e di sostituirli con altri nuovi, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 4, obbligherà la ditta fornitrice a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### Art. 7 (GARANZIA)

1. La Ditta fornitrice si impegna a garantire i beni oggetto della presente fornitura, esenti da tutti i vizi e/o gli inconvenienti non derivanti da caso fortuito, forza maggiore, normale usura o responsabilità dell'Amministrazione, a decorrere dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto in proposito dalle norme vigenti. Pertanto la Ditta si obbliga a rimuovere a totale propria cura e spese, ivi compresi i costi di ritiro, di spedizione presso centri di assistenza e di riconsegna dopo l'intervento, tutti i difetti che si dovessero manifestare durante tale periodo nei beni forniti.

### Art. 8 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

1. La ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d'ordine con il quale è richiesta la fornitura. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo alla gara in questione e dovranno pervenire a seguito di attestazione e regolare esecuzione del contratto. L'Istituto provvederà altresì al pagamento del servizio a seguito di verifica dello stesso.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di attestazione e regolare esecuzione della prestazione, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'uopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. E' fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione appaltante.
5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l'Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
7. Le fatture emesse in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a partire dal 01/07/2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).



**Art. 9  
(PENALI)**

1. La Ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero della RDO. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo alla fornitura in questione.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, installazione, messa in uso e prove funzionali dei beni oggetto del contratto di fornitura (articolo 5), per cause non imputabili all'Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale ad € 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di mancato espletamento del servizio nei tempi e secondo le modalità concordate con l'ente, l'Istituto applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nello svolgimento del servizio stesso.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla Ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La Ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 4, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

**Art. 10  
(FORO)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

**Art. 11  
(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)**

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_  
(data)

**LA DITTA:** \_\_\_\_\_

(Timbro e firma del legale rappresentante)

*Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art.4, commi 1 e 3; art. 5, comma 5; art. 6, commi 3 e 4; art. 7, comma 1; art. 8, comma 1; art. 9, commi 1, 2 e 4; art. 10, comma.*